



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Pari Opportunità*



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

UNAR
Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

E

REGIONE CAMPANIA

IN

MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO

DELLE DISCRIMINAZIONI

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

UNAR

Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica

E

REGIONE CAMPANIA

IN

MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO

DELLE DISCRIMINAZIONI

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione che afferma "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";
- l'art. 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" approvata il 14 novembre 2000 che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";
- la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- il D.lgs 9 luglio 2003, n 215, di attuazione della summenzionata Direttiva che in particolare istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, l'Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela;
- la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- il D.lgs 9 luglio 2003, n 216, di attuazione della summenzionata Direttiva;
- il libro verde del maggio 2004 della commissione Europea, Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e pari opportunità, Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea allargata con cui si stabilisce che i principi di parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno

dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individuo alla base dell'unione Europea;

- il D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 : "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero" e successive modifiche;

- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 : "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero";

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- lo Statuto della Regione/Ente locale sottoscrittore;

- la legge regionale del 8 febbraio 2010, n. 6 "NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE DELLE PERSONE STRANIERE PRESENTI IN CAMPANIA";

- La Direttiva del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari opportunità per l'anno 2011 emanata il 1 aprile u.s. la quale assegna all'UNAR, nell'ambito della priorità politica n. 3 "Rafforzare il principio di non discriminazione" e del relativo obiettivo strategico "Promuovere una strategia integrata di prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni", il compito dello "sviluppo e implementazione, anche in adesione a quanto già previsto dall'art. 44 del D.lgs. 286/1998, di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione da realizzarsi, anche nell'ambito del Progetto FEI "Rete delle antenne territoriali" e del Progetto Progress "Reti territoriali" finanziati dall'Unione europea, mediante: definizione di ulteriori protocolli di intesa con il sistema delle autonomie locali; sottoscrizione di accordi operativi con le altre istituzioni nazionali competenti quali l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno e l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità; finalizzazione dei protocolli già stipulati con le Regioni e gli enti locali e il pieno e attivo coinvolgimento di tutti i soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento; svolgimento delle attività formative e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati aderenti alle reti territoriali; interconnessione con il Contact Center UNAR delle reti territoriali attivate in virtù dei protocolli e degli accordi operativi sottoscritti";

- Il Protocollo sottoscritto dall'UNAR con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno (OSCAD) in data 7 aprile 2011 che ha definito le modalità di scambio informativo nella trattazione dei casi di discriminazione aventi rilevanza penale, per i quali l'UNAR abbia necessità di acquisire elementi informativi, ai fini di un tempestivo intervento di competenza, stabilendo il coinvolgimento dell'OSCAD, quale interlocutore per il settore di competenza, oltre che in progetti specifici di volta in volta individuati, nell'ambito del Progetto FEI "Rete delle antenne territoriali" e del Progetto Progress "Reti territoriali" finanziati dall'Unione europea e prevedendo la realizzazione di iniziative formative e di aggiornamento rivolte alle Forze di Polizia, nonché di informazione e sensibilizzazione congiunte e condivise volte a promuovere, ad ogni livello, la diffusione delle attività poste in essere dalle Parti.

- L'accordo di collaborazione sottoscritto dall'UNAR con la Consigliera Nazionale di parità, nell'ambito del quale gli Uffici, ciascuno nei propri ambiti di competenza, si impegnano, tra

l'altro a cooperare per la presa in carico e la trattazione delle segnalazioni e dei casi inerenti discriminazioni di genere, che pervengano eventualmente al Contact Center UNAR, coinvolgendo gli Uffici delle Consigliere di Parità regionali e provinciali, previo il necessario coordinamento da parte degli Uffici nazionali della Consigliera di Parità delle Consigliere di Parità regionali e provinciali, nelle attività promosse dall'UNAR al fine di promuovere la costituzione di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione e la loro individuazione quale struttura istituzionale di riferimento per la presa in carico e la trattazione delle segnalazioni e dei casi inerenti discriminazioni di genere che pervengano ai rispettivi centri e osservatori territoriali;

Tutto ciò visto e considerato

le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Impegni comuni

L'UNAR e la Regione Campania (di seguito Regione) si impegnano a:

- a. attivare rapporti di collaborazione permanente, al fine di rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione, anche attraverso l'affermazione di buone prassi in materia di lotta alla discriminazione e tutela della dignità personale e sociale della persona e dei cittadini;
- b. promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso azioni positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia, nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva;
- c. Definire e promuovere annualmente – a partire dalla Settimana contro la violenza nelle Scuole e dalla Settimana d'azione contro il Razzismo - iniziative congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'anti-discriminazione con particolare riferimento al mondo giovanile, a quello sportivo e alle scuole a partire dalla rete di volontariato giovanile Ne.A.R. – Network antidiscriminazioni razziali;
- d. partecipare, con il coinvolgimento anche degli altri soggetti pubblici e privati interessati, a bandi e programmi nazionali ed europei in materia di lotta alle discriminazioni;
- e. collaborare a iniziative di formazione finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
- f. realizzare momenti costanti di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori pubblici in difesa dei diritti di cittadinanza;
- g. organizzare iniziative periodiche di incontro con le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 215/2003 aventi sede ed operanti nel territorio regionale, nonché con le altre associazioni operanti nel settore delle discriminazioni.

Articolo 2 – Impegni assunti dall'UNAR

L'Unar si impegna in particolare a:

- a) collaborare, nell'ambito della rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione in corso di progressiva istituzione, con la Regione ai fini dell'istituzione dell'Osservatorio campano contro le discriminazioni;
- b) assicurare l'inserimento della rete nel sistema informativo del Contact Center UNAR, in modo da consentire una trattazione sinergica e sistematica dei casi di discriminazione rilevati sul territorio regionale, secondo le linee guida già adottate da UNAR in riferimento agli altri protocolli di intesa e accordi operativi stipulati in particolare con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori costituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con l'Ufficio della Consigliera nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro e il sistema delle autonomie locali;
- c) produrre strumenti e materiali volti alla sensibilizzazione, all'informazione e alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori ecc e alla promozione della consapevolezza sui diritti;
- d) individuare propri esperti e proprie figure di riferimento quali docenti per i moduli formativi e di aggiornamento che la Regione intenda organizzare al fine di fornire gli strumenti conoscitivi e operativi più adeguati alle figure professionali impegnate in specifici ambiti e settori (Trasporti, Sanità etc.).

Articolo 3 – Impegni assunti dalla Regione Campania

La Regione si impegna ad istituire l'Osservatorio contro le discriminazioni, attraverso il quale si propone di coordinare la rete territoriale di sportelli e di associazioni di settore operanti sul territorio, al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni.

All'Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte di singoli cittadini o da realtà associative.

L'Osservatorio, costituito secondo le modalità e i termini previsti dalle "Linee guida per la costituzione e il funzionamento di Centri territoriali e antenne antidiscriminazione", quale organismo con compiti di monitoraggio, di informazione e di tutela, nei confronti delle persone vittime di discriminazioni, svolgerà, anche avvalendosi della collaborazione di eventuali soggetti gestori all'uopo individuati successivamente dalla Regione, le seguenti funzioni:

1. coordinamento delle attività delle reti territoriali di sportelli legali e di Associazioni di settore operanti sul territorio al fine di valorizzarne la capillare diffusione e la condizione di prossimità alle potenziali vittime di discriminazioni;

2. esame di eventuali segnalazioni di fenomeni discriminatori che possono pervenire anche da parte di singoli cittadini o da realtà associative e denuncia degli stessi qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
3. elaborazione di strumenti per il monitoraggio, l'analisi ed il contrasto legale di qualsiasi fenomeno discriminatorio, anche con particolare riguardo ai media locali;
4. raccolta di dati, elaborazione e analisi degli stessi attraverso l'interconnessione con il sistema informatico del Contact Center dell'UNAR, tale da consentire la più efficace raccolta, lettura ed elaborazione dei dati concernenti il fenomeno sul territorio di riferimento;
5. ricerca e studio sul fenomeno del razzismo e delle altre forme di discriminazione sia a livello locale che a livello nazionale;
6. progettazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul tema delle discriminazioni.

L'Osservatorio sviluppa ogni utile rapporto di sinergica collaborazione con i Consigli territoriali per l'immigrazione presso le Prefetture, con le comunità straniere e con le altre istituzioni/consulte costituite in base alle leggi regionali di riferimento.

L'Osservatorio può inoltre audire, nel corso delle proprie riunioni, in aggiunta ad Enti ed Istituzioni interessate per i rispettivi ambiti di competenza, anche associazioni e organismi di rappresentanza operanti negli specifici ambiti di competenza, nonché enti ed organismi iscritti nei Registri di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del DPR 31 agosto 1999, n. 394, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 215/2003 e in altri registri regionali.

Articolo 4 – Tavolo tecnico di coordinamento

Per il monitoraggio del presente protocollo, per la progettazione delle iniziative, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie di intervento congiunte e la promozione di buone prassi è istituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da n. 4 membri, rispettivamente designati da UNAR e dalla Regione.

Il comitato, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito e si riunisce con cadenza bimestrale, ha i seguenti compiti:

- a) individuare e accreditare, nell'ambito delle "Linee guida per la costituzione e il funzionamento di Centri/Osservatori territoriali e antenne antidiscriminazione", gli osservatori, i nodi e le antenne del territorio di competenza;
- b) coinvolgere, nell'ambito delle attività di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le parti sociali e le figure istituzionali ritenute più opportune;
- c) programmare le attività comuni di cui all'articolo 1 del presente protocollo;
- d) sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo;
- e) diffondere i contenuti della presente intesa a livello locale, regionale e nazionale promuovendone la coerente realizzazione.

Articolo 5 – Durata

La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni tre, rinnovabili per uguale durata, a decorrere dalla data di approvazione del Protocollo stesso da parte dei rispettivi contraenti.

Articolo 6– Modifiche e integrazioni al Protocollo

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Unar

Regione Campania